

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

(93/C 23/04)

COM(92) 566 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che fra gli obiettivi principali delle direttive in materia di quotazione dei valori mobiliari rientra la creazione di condizioni favorevoli ad una maggiore integrazione dei mercati mobiliari della Comunità, rimuovendo gli ostacoli che possono esserlo senza compromettere le esigenze prudenziali;

considerando che la quotazione transfrontaliera all'interno della Comunità è uno degli strumenti atti a realizzare tale integrazione;

considerando che l'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori in altri Stati membri trova un ostacolo rilevante nella lunghezza delle procedure e nei costi inerenti alla pubblicazione del prospetto prescritto dalla direttiva 80/390/CEE⁽¹⁾;

considerando che un importante progresso nella via della semplificazione delle procedure per la quotazione transfrontaliera è rappresentato dalla direttiva 87/345/CEE⁽²⁾, che prevede il riconoscimento reciproco dei prospetti quando si richieda simultaneamente l'ammissione alla quotazione ufficiale in due o più Stati membri;

considerando che un altro significativo passo in avanti nella stessa direzione è rappresentato dalla direttiva 90/211/CEE⁽³⁾, la quale riconosce il prospetto di offerta pubblica quale prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando quest'ultima venga richiesta poco tempo dopo l'offerta pubblica;

considerando che tutte le nuove misure destinate a semplificare ulteriormente le procedure transfrontaliere possono accelerare l'integrazione dei mercati mobiliari nella Comunità;

considerando che l'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE stabilisce già una serie di casi in cui le autorità competenti possono dispensare in tutto o in parte dall'obbligo di pubblicare il prospetto;

considerando che queste dispense parziali o totali, che si riferiscono principalmente a casi in cui titoli della stessa categoria sono già quotati presso una borsa valori dello stesso paese e che, quindi, non si applicano alla maggior parte dei casi di ammissione transfrontaliera, sono concesse nel presupposto che gli investitori nel paese in questione siano già in tutto o in parte tutelati in quanto nel loro paese sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni attendibili, parzialmente o pienamente aggiornate, sulle società in questione;

considerando che le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera;

considerando che dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e che sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni sul loro conto;

considerando quindi, in armonia con la ratio dell'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE, che quando una di queste società desidera far quotare i propri titoli in un altro Stato membro gli investitori di quest'ultimo possono ritenersi sufficientemente tutelati qualora ricevano informazioni semplificate anziché il prospetto integrale per l'ammissione alla quotazione;

considerando che gli Stati membri possono ritenere utile la funzione di un criterio oggettivo basato su una soglia quantitativa minima, quale la capitalizzazione di mercato corrente, che gli emittenti devono rispettare al fine di poter fruire dei benefici previste nell'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE;

considerando che tuttavia, in vista di una sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare lo stesso trattamento anche a società di minori dimensioni;

considerando, inoltre, che in numerose borse valori esistono un secondo e un terzo mercato nei quali vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse al mercato ufficiale;

considerando che in alcuni casi il secondo mercato è regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società in cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale; che, pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro valori alla quotazione ufficiale;

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 22. 6. 1987, pag. 81.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 23. 4. 1990, pag. 24.

considerando che le misure previste producono realmente un valore aggiunto in termini di efficienza dei mercati mobiliari della Comunità, in quanto adeguano la normativa comunitaria vigente alle nuove esigenze e realtà del mercato; che dette misure, in quanto estendono in congrua misura l'ambito della responsabilità esclusiva delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, mantenendo nel contempo un quadro normativo adeguato a livello comunitario, rappresentano anche, al momento, la risposta più appropriata alle nuove esigenze in materia di quotazione in borsa dei valori mobiliari;

considerando che la direttiva 79/279/CEE ⁽¹⁾ coordina le condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; che tale normativa non è modificata dalla dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto prevista della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/390/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

«4. Quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) i valori di cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale sono già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori in un altro Stato membro;
- b) i valori di cui alla lettera a) o le azioni dell'emittente o i certificati rappresentativi di tali azioni sono ufficialmente quotati nello Stato membro suddetto da almeno tre anni alla data della domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale;
- c) durante tale periodo l'emittente ha adempiuto alle prescrizioni in materia di informazioni da pubblicare e agli altri obblighi imposti dalle direttive comunitarie alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale;
- d) presso la sede della borsa valori, nonché nella sede degli organismi incaricati del servizio finanziario nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico, su richiesta, per un congruo periodo di tempo (da stabilirsi nella legislazione nazionale o dalle autorità competenti) prima della data alla quale ha inizio la quotazione ufficiale;

i) un documento contenente le seguenti informazioni:

— la dichiarazione che è stata fatta domanda per l'ammissione dei valori alla quotazione ufficiale. Nel caso di azioni, la dichiarazione specifica altresì il numero e la categoria di tali azioni e i relativi diritti. Nel caso di certificati rappresentativi di azioni, la dichiarazione specifica anche i diritti attinenti ai titoli originali e fornisce informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati nei titoli originali e la procedura da seguire. Nel caso di obbligazioni, la dichiarazione specifica anche l'importo nominale del prestito (o indica, se del caso, che tale importo non è stabilito), la natura, il numero e la numerazione delle obbligazioni e il valore dei tagli come pure, tranne che per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso d'interesse nominale (se sono previsti più tassi d'interesse, vanno indicate le condizioni di modifica);

— ogni fatto nuovo significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati ai punti ii) e iii);

— informazioni riguardanti specificamente il mercato del paese nel quale è chiesta l'ammissione alla quotazione, con particolare riguardo al regime dell'imposta sui redditi e agli organismi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente;

— una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni di cui ai trattini precedenti, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni atte ad alterare il significato del documento;

ii) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (unitamente ai conti consolidati se l'emittente li redige; tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quelli consolidati, purché i conti non forniti non contengano informazioni complementari importanti) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto se già pubblicata;

iii) eventuali prospetti, opuscoli o documentazione equivalente pubblicata dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale;

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 5. 3. 1979, pag. 21.

- e) il complesso delle informazioni di cui alla lettera d) o un avviso indicante dove il pubblico possa ottenerle sono stati pubblicati in un periodico designato dalle autorità competenti o diffusi con altri mezzi equivalenti da queste approvati;
- f) si è provveduto ad inviare alle autorità competenti la serie completa dei documenti di cui alla lettera d), l'avviso di cui alla lettera e) se del caso, e qualsiasi altro avviso, stampato, manifesto o documento che annuncia l'ammissione dei titoli dell'emittente alla borsa valori ufficiale, e dette autorità hanno proceduto, a loro scelta, ad un loro esame informale o all'approvazione formale, prima di metterli a disposizione del pubblico.
5. Quando una società le cui azioni siano state negoziate almeno per i due anni precedenti di un secondo mercato, regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, chiede l'ammissione dei propri valori alla quotazione ufficiale nello stesso Stato membro e, a giudizio delle autorità competenti, gli investitori dispongono, prima della data alla quale acquista validità la quotazione ufficiale, di informazioni equivalenti nella sostanza a quelle prescritte dalla presente direttiva.»

2. È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Le informazioni di cui all'articolo 6, punto 4, lettere d) ed e), nonché qualsiasi altro avviso, stampato, manifesto o documento che annuncia l'ammissione dei titoli dell'emittente alla borsa valori ufficiale, sono pubblicati in una lingua che gli investitori dello Stato membro ospitante possano agevolmente comprendere.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla formazione professionale permanente

(93/C 23/05)

COM(92) 486 def.

(Presentata dalla Commissione il 24 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il primo principio enunciato nella decisione del Consiglio 63/266/CEE del 2 aprile 1963, che

stabilisce dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale ⁽¹⁾, prevede che ciascuno debba ricevere una formazione adeguata, riferendosi in modo speciale alle necessità di promuovere la formazione di base e la formazione professionale avanzata e, se del caso, la riqualificazione adattata alle varie tappe della vita professionale, e la necessità di offrire a ciascuno, tramite mezzi atti a permettere un miglioramento sul piano professionale, sia l'accesso a un livello professionale superiore, sia la preparazione per una nuova attività di livello più elevato;

considerando che ai sensi della decisione 63/266/CEE, l'applicazione dei principi generali incombe agli Stati membri e alle istituzioni competenti della Comunità nell'ambito del Trattato;

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.